

UNIONE CINQUECITTÀ

Provincia di Frosinone

tra i Comuni di Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Villa Santa Lucia

DELIBERAZIONE della GIUNTA

	ORIGINALE
	COPIA

N. 20

OGGETTO Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazioni esterne - Approvazione

L'anno duemilatredici, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 17,00, in Piedimonte San Germano e nella Sede dell'Unione, convocata dal Presidente, si é riunita la Giunta dell'Unione e ha deliberato l'argomento in oggetto.

I componenti della Giunta in carica sono:

		P	A
DI NOTA Antonio	Presidente	X	
IACOVELLA Domenico	Vicepresidente	X	
GIORGIO Giovanni	Assessore		X
IANNARELLI Antonio	Assessore	X	
MAZZAROPPI Libero	Assessore	X	

Assume la Presidenza il Presidente **Dott. DI NOTA Antonio**
Partecipa il Segretario dell'Unione **Dott. ssa LEPORE Valentina**

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta dell'Unione la seguente proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

In continuazione di seduta il Presidente sottopone all'approvazione la seguente proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto correlata di parere di cui all'articolo n. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

VISTO l'art. 3, comma 56 e comma 57, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) i quali stabiliscono che: "Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione. Con il medesimo Regolamento è fissato il limite massimo di spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."; "Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione";

PREMESSO:

- che il d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la Semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" all'articolo 46, rubricato "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione", reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni;

- che l'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall'articolo 46, comma 1, del d.l. n. 112/2008

(convertito con legge n. 133/2008), prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

- che l'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, comma 2, del d.l. n. 112/2008, prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO, altresì,

- che l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, comma 3, del d.l. 112/2008, prevede che con il regolamento di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 267/2000 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma;
- che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;
- che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO:

- che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;

RITENUTO, per ragioni di chiarezza e di semplificazione, di procedere all'approvazione di uno specifico *"Regolamento per il conferimento di incarichi individuali esterni"* in luogo di una integrazione del Regolamento degli uffici e dei servizi vigente;

ESAMINATO lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTI:


- il vigente statuto dell'Unione;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legge n. 112/2008 convertito in L.133/2008;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell'11.03.2008, in particolare il p.1 e p.7;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal responsabile del servizio interessato;

RISCONTRATO che il presente atto non ha natura contabile e non necessita di parere in merito alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

In merito alla sopra scritta deliberazione, richiesto ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, i responsabili del servizio finanziario e amministrativo, esprimono parere favorevole e firmano per conferma



Inoltre,

LA GIUNTA DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

Su proposta del Presidente;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio DI NOTA



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina LEPORE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prot. 433, viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- viene trasmessa ai Comuni aderenti all'Unione.

Piedimonte San Germano, ¹⁹18/06/ 2013




ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/18/06/2013 :

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- viene assegnata per l'esecuzione al Responsabile Servizio Amministrativo

Piedimonte San Germano, 19/18/06/ 2013





REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E DI STUDI E CONSULENZE

(Art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della Legge n. 244/2007, art. 48, comma 3,
D. Lgs 267/2000, artt. 46, 76 e 77 D.L. 112/2008, convertito nella Legge
133/2008)

Art. 1
Incarichi esterni

Le seguenti norme, predisposte nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinano i limiti, i criteri e le modalità per l' affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 – co. 6 e segg. – del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 110 – co. 6 - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della L. n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008,

Art. 2
Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a. l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - b. l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c. la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere
 - d. strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - e. l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal Responsabile di settore cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – co. 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

Art. 3
Programmazione degli Incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 – co. 55 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 – co. 2 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.
2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 – co. 7, 170 – co. 3 e 171 – co. 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/08.

Art. 4
Limiti di Spesa

4. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 – co. 56 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08. Per gli studi e consulenze la spesa annua massima consentita, ai sensi dell'art 6 del d.l. 78/2010, è pari al 20% di quella sostenuta nel 2009.

Art. 5
Procedure di affidamento

1. Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile di settore interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto preposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
3. L'affidamento degli incarichi di importo inferiore ad € 5.000,00, al netto di IVA, viene effettuato previa pubblicazione, almeno all'Albo Pretorio dell'Unione e sul sito web istituzionale, per un periodo non inferiore a dieci giorni, di un avviso indicativo per la presentazione delle candidature. Nel predetto avviso, oltre agli elementi fondamentali caratterizzanti l'incarico, saranno indicati anche i criteri per pervenire alla scelta dell'incaricato. Per gli incarichi di importo superiore ad € 5.000,00, al netto di IVA, l'affidamento viene effettuato mediante specifica procedura selettiva e comparativa adottata dal competente Responsabile in

conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell' Unione. L'affidamento diretto è consentito solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo di affidamento.

Art. 6 **Pubblicità degli** **Incarichi**

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare..
2. L'Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l'oggetto, la durata ed il compenso degli incaricati.

Art. 7 **Controlli dell'organo di Revisione e della Corte dei Conti**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

Art. 8 **Estensione**

1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto dell'IVA, devono essere preventivamente trasmessi all' Unione per i controlli di competenza.

Art. 9 **Esclusioni**

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D. Lgs 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1 – comma 42 - della Legge n. 311/2004;
 - b) le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
 - d) le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.